



OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 36/2014/R/COM DEL 6 FEBBRAIO 2014

*"ORIENTAMENTI FINALI IN MATERIA DI REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SETTORE
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS"*

28 febbraio 2014

INDICE

1	CONSIDERAZIONI DI SINTESI	2
2	ASPETTI INTRODUTTIVI	4
3	PROPOSTE DI REVISIONE DEL TIU.....	4

1 CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il presente documento illustra le osservazioni e le integrazioni formulate da Snam al Documento di Consultazione 36/2014/R/com (di seguito "DCO") relativo agli *"orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas"*, pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il servizio idrico (di seguito: Autorità) in data 6 febbraio 2014. Vengono di seguito richiamate le tematiche di maggior impatto in materia di separazione contabile, rimandando alle successive sezioni del documento per un'analisi puntuale delle osservazioni e dei suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione.

La proposta dell'Autorità di introdurre un manuale di contabilità regolatoria si ritiene condivisibile così come il superamento della proposta di introduzione di una contabilità regolatoria prospettato nel precedente documento di consultazione 82/2013/R/com. Tale manuale operativo si configurerebbe come lo strumento per definire regole più specifiche, rispetto a quelle dettate dal TIU, per la redazione dei conti annuali separati, sempre nel rispetto dei principi di valutazione delle poste contabili secondo quanto previsto nel bilancio di esercizio. Il manuale di contabilità regolatoria dovrebbe essere inteso come un nomenclatore volto a specificare il contenuto delle attività e dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, consentendo di rendere omogenei e comparabili i dati forniti dalle aziende, attraverso l'utilizzo di tipici strumenti della contabilità industriale, analitica e direzionale.

Ai fini della predisposizione del manuale tecnico dell'*unbundling*, si accoglie favorevolmente la proposta dell'Autorità di avviare, già nel corso del corrente anno, un tavolo tecnico di approfondimento delle problematiche connesse alla definizione di modalità "di valutazione di alcune delle poste del bilancio di esercizio, ai fini della compilazione dei conti annuali separati, in particolare delle poste che hanno un particolare impatto ai fini della determinazione del costo riconosciuto dei servizi regolati", per il quale la Società si rende fin da ora disponibile a partecipare.

Relativamente alla revisione delle strutture delle attività e dei comparti, le proposte di inserimento delle operazioni per il trattamento della morosità in uno dei comparti

dell'attività di distribuzione nonché di modifica delle definizioni dei comparti dell'attività di distribuzione di cui al punto 2.32 del DCO si ritengono condivisibili. Relativamente ai comparti dell'attività di misura, si evidenzia l'opportunità di allineare le definizioni contenute nel DCO a quelle contenute nell'allegato B alla deliberazione ARG/gas 184/09 "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG)".

La proposta dell'Autorità di semplificare le informazioni previste in tema di movimentazione delle immobilizzazioni, che presentavano un dettaglio eccessivo a livello di cespiti e di causale (es. incremento, decremento, riclassifiche, ecc.), si ritiene in linea di principio condivisibile. Tuttavia la Società si riserva di esprimere le proprie considerazioni relativamente alla proposta dell'Autorità di introdurre un prospetto volto ad assicurare la coerenza dei valori riportati nei conti annuali separati con quelli oggetto di trasmissione nelle raccolte dati di natura tariffaria solo a valle degli elementi di dettaglio che l'Autorità vorrà fornire, ad esempio nell'ambito del sopracitato tavolo tecnico di lavoro.

Con riferimento alle tempistiche per l'adozione del nuovo TIU, si ritiene che tale adozione debba essere successiva allo svolgimento dei lavori che verranno effettuati nell'ambito del tavolo tecnico di lavoro e non viceversa, come proposto dall'Autorità nel DCO.

2 ASPETTI INTRODUTTIVI

S 1. Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

Relativamente alla struttura ed al contenuto del TIU allegato al DCO si richiama quanto riportato nelle considerazioni di sintesi e si rinvia alle risposte ai successivi punti di discussione per le osservazioni su specifiche questioni. In linea generale la struttura del nuovo TIU proposta dall'Autorità, laddove apporta modifiche alle attuali attività/comparti, risulta condivisibile, mentre si ritiene opportuno rimandare ai lavori del tavolo tecnico l'analisi dettagliata dei contenuti per i quali potranno essere effettuati ulteriori approfondimenti.

3 PROPOSTE DI REVISIONE DEL TIU

S 5. Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione del gas.

Relativamente alla revisione delle strutture delle attività e dei comparti, la proposta di inserimento delle operazioni per il trattamento della morosità in uno dei comparti dell'attività di distribuzione nonché la proposta di modifica sulle definizioni dei comparti dell'attività di distribuzione di cui al punto 2.32 del DCO 36/2014 si ritengono condivisibili.

Relativamente ai comparti dell'attività di misura, si evidenzia l'opportunità di allineare le definizioni contenute nel DCO 36/2014 a quelle contenute nell'allegato B alla deliberazione ARG/gas 184/09 "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG)", integrate con quelle relative alla telelettura e telegestione dei contatori. In particolare si propone di inserire tra le definizioni le seguenti voci:

- *metering*: è l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura che prevede la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura e di quelli di telelettura e telegestione compresi eventuali

concentratori, nonché le verifiche ex lege o su richiesta del cliente finale del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;

- *meter reading*: è l'attività che prevede le operazioni necessarie alla raccolta, alla trasmissione, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
- impianto di *metering*: è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati ai fini della corretta misurazione del gas naturale e della messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile del *meter reading*, ivi inclusi i dispositivi per la telelettura e telegestione dei dati, compresi eventuali concentratori;
- impianto di *meter reading*: è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti, non compresi nell'impianto di *metering*, installati ai fini dello svolgimento del *meter reading*.

Inoltre si propone di sostituire il termine "gestione dei dati di misura" con il termine "*meter reading*" e di eliminare la definizione di gruppo di misura o misuratore del gas in quanto, facendo espressamente riferimento all'impianto del cliente finale, non è applicabile alla totalità dei misuratori presenti sulla rete di trasporto. Al contrario, la definizione di impianto di *metering* sopra proposta risulta più generale e applicabile pertanto a tutte le casistiche di impianti di misura del gas.

S 9. Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

In un'ottica di semplificazione in materia di separazione contabile, si ritiene opportuno prevedere una revisione degli schemi adottati che, come noto, per colonne coincidono con le attività/comparti e per riga con la natura delle voci di bilancio (costi/ricavi, debiti/crediti). A tal fine il contenuto delle colonne potrebbe essere specificato nel manuale operativo previsto dal DCO mentre, per quanto riguarda le righe, si ritiene opportuno definire in sede di tavolo tecnico la revisione dei dettagli per natura, rendendoli più leggibili e omogenei rispetto a quanto attualmente richiesto. Al riguardo si riterrebbe sufficiente mantenere limitate e

mirate poste per natura per ottenere i dettagli richiesti dall'*unbundling* contabile, mentre gli schemi ex art. 2424 e seguenti del Codice Civile, che sono attualmente alla base della Delibera 11/07, potrebbero essere utilizzati per la riconciliazione dei dati analitici con quelli approvati e certificati a livello di Società con il bilancio d'esercizio. A titolo di esempio, gli schemi di conto economico attualmente adottati comportano la rilevazione:

- su voci di costo distinte, di partite destinate ad investimento poi capitalizzate con unica macro-voce complessiva;
- di partite di costo aventi eguale contropartita nei ricavi (cosiddetti *pass-through*), normalmente non rappresentate nei bilanci societari in quanto operazioni a saldo nullo non di pertinenza della società (ad esempio acquisti e vendite di gas di terzi per il servizio di bilanciamento nell'attività di trasporto del gas naturale);
- nella struttura dei costi operativi, di ammortamenti e svalutazioni normalmente rappresentati nei bilanci in maniera distinta.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che gli attuali schemi non siano immediatamente utilizzabili né ai fini tariffari, dovendo comportare una necessaria rielaborazione ex post finalizzata alla enucleazione e rettifica delle componenti di costo non di carattere operativo, né ai fini di un confronto storico sulla stessa società e di *benchmarking* tra entità diverse, essendo influenzati da componenti non omogenee. Si propone, pertanto, l'adozione di schemi più efficaci in termini di informativa, quali ad esempio quelli utilizzati dai principali operatori soggetti all'*unbundling* a seguito del passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, ed una semplificazione a livello di comparto e attività che dia evidenza dei dettagli operativo-gestionali in maniera più aderente alle finalità dell'*unbundling* contabile, con un beneficio non solo per gli operatori ma anche per i soggetti esaminatori dei dati *unbundled*.

Inoltre si propone di valutare l'introduzione nelle attività di uno specifico comparto "Valori non direttamente attribuibili" (o "Valori multi-comparto") al fine di raccogliere, con dettaglio di natura elementare, i costi che non possono essere immediatamente destinati a un comparto specifico pur avendo un'attribuzione diretta ad attività (es. da contabilità generale e quindi con criterio gerarchico di attribuzione di livello 1). L'esposizione per natura avverrebbe direttamente nel

comparto proposto e il suo saldo dovrebbe essere pari a zero in quanto i valori verrebbero riattribuiti agli altri comparti in maniera aggregata con modalità analoghe a quelle adottate per le Funzioni operative condivise. Tali costi verrebbero cioè riattribuiti indirettamente tramite contabilità analitica a un livello di dettaglio più sintetico e con driver ai sensi dell'art. 12.1 a) del TIU proposto. Tale approccio risulterebbe maggiormente significativo per le attività che prevedono strutture organizzative dedicate non direttamente o agevolmente riconducibili alla struttura per comparti prevista dall'*unbundling*: in altri termini, i comparti rappresentano processi nei confronti dei quali la struttura organizzativa si interfaccia con un approccio a matrice o di tipo *activity based costing*.

Nel sistema di raccolta dati ai fini *unbundling* dell'Autorità si ritiene debba essere reso possibile il ribaltamento da Servizi comuni a Funzioni operative condivise (FOC) in considerazione proprio della "funzione centralizzata svolta dal servizio comune nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferita in generale all'intera impresa". Al riguardo occorre considerare che le strutture organizzative tecniche e commerciali, sia territoriali che centralizzate, sono tipicamente unità interfunzionali (e quindi FOC) che attribuiscono i propri costi alle Attività/Comparti in base ai servizi effettivamente svolti. Nel contesto aziendale tali strutture sono le prime beneficiarie delle funzioni svolte dai Servizi comuni: si pensi ad esempio ai "servizi del personale e delle risorse umane" i cui costi di funzionamento, a prescindere dal modello di controllo aziendale di business regolato o di mercato preso in considerazione, vengono normalmente riattribuiti a tutte le altre unità organizzative, siano esse servizi comuni, FOC o unità dirette di attività, in base al numero medio di addetti.

Si ritiene inoltre opportuno che venga specificato dall'Autorità in che modo debbano essere rappresentate nei conti annuali separati le eventuali nuove attività che gli operatori si trovano a svolgere per effetto di cambiamenti normativi. A titolo di esempio, risulterebbe opportuno precisare dove (attività di trasporto, di stoccaggio o diverse) l'impresa di stoccaggio debba allocare le poste derivanti dalla nuova attività di acquisto e successivo riaddebito delle capacità di trasporto, che l'impresa di stoccaggio svolge per conto dei propri utenti in applicazione della Delibera 297/2012/R/gas.

Infine, resta fermo il principio che il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti per le singole Attività/comparti, nonché in generale la remunerazione del capitale investito nelle attività regolate deve essere effettuato salvaguardando l'autonomia organizzativa e gli assetti delle società regolate nel rispetto delle regole di unbundling previste dalla normativa europea e nazionale.

S 10. Si condivide la proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate?

La proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate non si ritiene condivisibile trattandosi di un'attività residuale svolta a complemento di quella di distribuzione del gas naturale. Si propone pertanto di mantenere un unico comparto coincidente con l'attività.

S 11. Quali driver potrebbero essere previsti per la suddivisione delle poste contabili nei suddetti comparti?

Fermo restando quanto osservato nella risposta al punto di discussione S 10, qualora l'Autorità intendesse comunque prevedere comparti separati si ritiene che la suddivisione delle poste contabili debba essere effettuata utilizzando come driver il numero di punti di riconsegna.

S 12. Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

In linea generale, la proposta di introdurre un manuale operativo si ritiene condivisibile. Quest'ultimo, inteso come un nomenclatore che in base alle classificazioni tecnico-commerciali possa specificare univocamente il contenuto delle attività e dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, rappresenterebbe infatti un importante strumento in grado di migliorare il processo di raccolta dati *unbundled*.

S 13. Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

Con riferimento alla prima stesura del manuale operativo si ritiene che essa debba avvenire in sede di tavolo tecnico, nel quale gli operatori coinvolti potrebbero illustrare le soluzioni implementate ai fini della consuntivazione *unbundled* ed in particolare confrontare i modelli di controllo adottati a tal fine evidenziando le tematiche più critiche in termini di interpretazione normativa e di applicazione contabile in relazione alle quali il manuale operativo dovrà fornire indirizzi risolutivi.

S 14. Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

In linea generale, la proposta di semplificazione dei driver si ritiene condivisibile. Tuttavia, tale obiettivo non sarebbe raggiunto qualora la scelta di un unico driver complicasse la determinazione del sottostante fisico in base al quale avviene il ribaltamento dei saldi delle Funzioni operative condivise e dei Servizi comuni. Ad esempio, relativamente alla Funzione operativa condivisa commerciale, la proposta contenuta nel DCO di utilizzare come driver unicamente il numero delle fatture (e non più, in alternativa, i ricavi direttamente attribuiti alle attività/comparto) non considera la reale complessità del processo, che prevede infatti l'emissione di fatture trasversali a più attività. Tale soluzione non consentirebbe pertanto di cogliere l'effettivo sforzo profuso dalla funzione commerciale per ciascuna attività (es. pesi relativi delle attività Misura gas e Trasporto gas in Snam Rete Gas), come invece avviene utilizzando l'attuale driver "Ricavi delle vendite e delle prestazioni". Inoltre, la proposta dell'Autorità di attribuire ai comparti non solo i costi ma anche il dettaglio dei ricavi tariffari, precedentemente non allocati, si ritiene percorribile purché la stessa Autorità definisca un criterio univoco di allocazione (es. in proporzione ai costi direttamente attribuiti al comparto) che eviti comportamenti eterogenei da parte degli operatori.

Come già osservato nella risposta al precedente punto di discussione S 9, con riferimento al tema dell'attribuzione dei costi afferenti i servizi comuni di cui all'art. 11 del TIU proposto nel DCO (art. 23 del TIU in vigore), si ritiene che tra i destinatari dell'attribuzione tramite driver debbano essere incluse, in aggiunta alle

attività, anche le funzioni operative condivise, in considerazione della funzione centralizzata svolta dal servizio comune nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferita in generale all'intera impresa (cfr la definizione ex art. 1 del TIU proposto e di quello in vigore). Risulterebbe infatti incongruente, oltre che macchinoso, prevedere una valorizzazione di transazioni a prezzo di mercato tra un servizio comune ed una o più funzioni operative condivise ed una attribuzione attraverso driver per la parte residuale sulle attività interne alla stessa società.

S 16. Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

S 17. Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

Con riferimento all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si ritiene che la decorrenza delle modifiche alla normativa *unbundling* debba avvenire a partire dall'esercizio 2015. Tuttavia, qualora l'Autorità decidesse l'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014 si procederà, ove necessario, a effettuare rettifiche *ex-post* che verranno evidenziate nelle note di commento.